



**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**Regione del Veneto**

**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**

**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Provveditorato Regionale per il Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige**

e

**Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna  
per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol**

**In tema di istruzione scolastica e formazione professionale delle persone  
sottoposte all'area penale interna ed esterna**



1af3a518



La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione”, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella persona del Presidente o suo delegato;

L’**Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, di seguito denominato “USRV”, con sede a Venezia-Mestre, Via Forte Marghera 191, codice fiscale 80015150271, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella persona del Direttore Generale o suo delegato;

Il **Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige**, di seguito denominato “PRAP” con sede a Padova, Piazza Castello 12, codice fiscale 80020580280, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella persona del Provveditore regionale o suo delegato;

Il **Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige/Südtirol**, di seguito denominato “UIEPE”, con sede a Venezia-Mestre, Via Dante 97, codice fiscale 90177250272, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella persona del Direttore o suo delegato;

di seguito denominate “**le Parti**”.

- VISTO il Protocollo d’Intesa “Programma speciale per l’istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia”, sottoscritto tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) e il Ministero della Giustizia (prot. 17 del 26 maggio 2016);
- CONSIDERATO che l’istruzione e la formazione sono parte integrante nel reinserimento socio-culturale delle persone sottoposte a provvedimenti di restrizione della libertà personale da parte della Magistratura, quale dimensione strategica per stimolare e incoraggiare la capacità di decidere consapevolmente le proprie azioni in rapporto a sé e al sistema sociale;
- CONSIDERATA la necessità di definire procedure condivise tra le organizzazioni territoriali del MIUR, del Ministero della Giustizia e la Regione del Veneto, per realizzare gli aspetti sopra indicati;
- CONSIDERATA la complessità dell’obiettivo e la pluralità dei soggetti potenzialmente interessati, ritenuto necessario attivare una collaborazione interistituzionale tra CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti), Istituti di Pena, Uffici di Esecuzione Penale Esterna e Regione del Veneto anche in vista del coinvolgimento degli Organismi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione e in previsione della cooperazione con eventuali altri soggetti istituzionali (Comuni, Aziende Sanitarie Locali) che abbiano in carico i medesimi destinatari.



1af3a518



**AL FINE DI :**

- assicurare e potenziare l'istruzione e la formazione nel corso del periodo di detenzione;
- assicurare l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione nel corso del periodo di detenzione a tutta la popolazione detenuta che ne faccia richiesta in qualsiasi momento dell'anno;
- definire misure di sistema condivise atte a favorire il reinserimento sociale di adulti in uscita dagli istituti penitenziari e/o sottoposti a vincolo dall'autorità giudiziaria;
- promuovere percorsi atti a favorire il ritorno in formazione degli adulti;
- garantire il proseguimento di percorsi scolastici già intrapresi all'interno di strutture penitenziarie diverse da quelle del Triveneto;
- inserire in opportuni percorsi di istruzione e formazione professionale i soggetti sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno all'istituto penitenziario.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:****Art. 1****Interventi per adulti in costanza di detenzione**

1. Le Direzioni penitenziarie si impegnano a favorire l'accesso allo sportello per l'orientamento scolastico a tutta la popolazione detenuta di loro competenza, in qualsiasi momento dell'anno, previo accordi locali con le pertinenti autorità scolastiche.
2. Le Direzioni penitenziarie si impegnano a segnalare ai Dirigenti Scolastici dei CPIA le richieste di percorsi di istruzione e formazione all'interno degli istituti penitenziari di loro competenza, affinché si possano individuare le risorse necessarie per garantire l'accesso al diritto allo studio ai soggetti detenuti che ne facciano domanda.
3. I CPIA territorialmente competenti si impegnano a garantire percorsi di istruzione e di formazione, in accordo con le pertinenti autorità regionali, all'interno degli istituti penitenziari e a svolgere azioni di accompagnamento in caso di mobilità interna.

**Art. 2****Interventi per adulti in uscita dall'istituto penitenziario**

1. Le Direzioni penitenziarie si impegnano a fornire, quando possibile, ai CPIA che operano all'interno degli istituti penitenziari le informazioni preliminari sui tempi di uscita dall'istituto penitenziario dei soggetti che hanno in carico e sugli orientamenti per il proseguimento del percorso scolastico e formativo. Le Direzioni penitenziarie si impegnano altresì a comunicare ai CPIA che operano all'interno degli istituti la destinazione dei detenuti che hanno seguito percorsi di istruzione e di formazione nel corso della loro permanenza in istituto.



1af3a518



2. I CPIA che operano presso gli istituti penitenziari prendono contatti con i CPIA, con gli Organismi di Formazione Professionale accreditati dalla Regione e con gli Istituti secondari di secondo grado di destinazione per il prosieguo dei percorsi di istruzione e di formazione dei detenuti in uscita. In alternativa, prendono contatti con l'Ufficio Ambito Territoriale (UAT) di destinazione, che individua sul territorio un Istituto scolastico idoneo ad accogliere il corsista.
3. I CPIA che operano presso gli istituti penitenziari completano il fascicolo dei corsisti con la valutazione del percorso scolastico effettuato durante la permanenza nell'istituto penitenziario per i percorsi di primo e, in accordo con gli Istituti secondari di secondo grado (che operano all'interno dell'Istituto), per i percorsi di secondo livello.
4. I CPIA di destinazione e/o gli Istituti secondari di secondo grado accolgono i corsisti e richiedono il fascicolo scolastico personale ai CPIA di provenienza.

### **Art. 3**

#### **Interventi per adulti sottoposti a vincolo dell'autorità giudiziaria in ambiente esterno**

1. L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) territorialmente competente, sulla base delle esigenze trattamentali dei soggetti in carico e con il consenso degli stessi, segnala al CPIA di riferimento le situazioni per cui proporre interventi da parte degli operatori scolastici, con lo scopo di favorire il ritorno in formazione o il completamento del percorso pregresso per il conseguimento di qualifiche professionali e/o di diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado. L'UIEPE segnala l'ambito territoriale nel quale, sulla base di vincoli eventualmente imposti dall'Autorità Giudiziaria, il CPIA può individuare la sede scolastica più idonea.
2. Il CPIA di riferimento svolge azioni di accoglienza, orientamento e/o di ri-orientamento scolastico, concordando tempi e modalità con l'UIEPE territorialmente competente.
3. Il CPIA di riferimento cura la stesura del Patto Formativo Individuale di ogni corsista.

### **Art. 4**

#### **Tavolo tecnico di monitoraggio**

1. Per l'attuazione del presente Protocollo d'Intesa viene costituito un Tavolo tecnico interistituzionale composto da almeno un referente di ciascuno degli Enti sottoscrittori (Regione, USRV, PRAP e UIEPE) e da un docente referente per ogni CPIA del Veneto, integrato da un Direttore Penitenziario titolare di uno degli istituti presenti in regione, individuato dal PRAP.



1af3a518



2. Il Tavolo tecnico, che sarà costituito in esito firma del presente Protocollo, si impegna a curare l'attuazione dello stesso attraverso le modalità e le azioni che riterrà più idonee.
3. Il Tavolo tecnico viene convocato dall'USRV, anche su richiesta della Regione, del PRAP e/o dell'UIEPE, almeno una volta l'anno con lo scopo di monitorare le attività in corso attraverso l'analisi delle documentazioni e dei dati raccolti dai componenti del Tavolo anche alla luce dei riscontri delle Commissioni didattiche all'uopo interpellate con possibilità di suggerire e proporre eventuali modifiche alle attività stesse.

**Art. 5**  
**Durata**

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo disdetta esplicita di una delle Parti, da notificare formalmente alle altre almeno trenta giorni prima di ciascuna delle predette scadenze e può essere rinnovato alla scadenza per espressa determinazione delle Parti medesime.

**Art. 6**  
**Oneri**

La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti.

**Art. 7**  
**Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi alle attività riconducibili al presente Protocollo d'Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**Art. 8**  
**Controversie**

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo d'Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 29, comma 2 del Codice Procedura Civile. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.



**Art. 9**  
**Registrazione dell'atto**

Le Parti danno atto che il presente Protocollo d'Intesa non ha contenuto patrimoniale e pertanto richiedono la registrazione dell'atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della Tariffa parte II<sup>^</sup> allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

**Art. 10**  
**Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione

Per l'USRV

Per il PRAP

Per l'UIEPE

